

## LEGGE 17 febbraio 2012 , n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (12G0025) (GU n. 42 del 20-2-2012)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3075):

Presentato dal Ministro della giustizia (Paola Severino Di Benedetto) il 22 dicembre 2011.

Assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione (giustizia), in sede referente, il 22 dicembre 2011 con pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 22 dicembre 2011 ed il 10 gennaio 2012.

Esaminato dalla 2<sup>a</sup> Commissione, in sede referente, il 4, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 24 gennaio 2012; il 1° febbraio 2012.

Esaminato in aula l'11, 25 e 31 gennaio 2012; il 1° febbraio 2012 ed approvato il 2 febbraio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4933):

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 7 febbraio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7, 8 e 9

febbraio 2012.

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 14 febbraio 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3075-B):

Assegnato alla 2<sup>a</sup> Commissione (giustizia) il 14 febbraio 2012 con parere della Commissione 1<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 2<sup>a</sup> Commissione, in sede referente, il 15 febbraio 2012.

Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2012.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22  
DICEMBRE 2011, N. 212

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed e' aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».

L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). -  
1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato».

All'articolo 16:

al comma 1, la lettera a) e' soppressa;  
il comma 2 e' soppresso.

Il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile».

## TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212

Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). (12A01919) (GU n. 42 del 20-2-2012)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### Art. 1 Finalita' e definizioni

(Soppresso).

### Art. 2 Presupposti di ammissibilita'

(Soppresso).

### Art. 3 Contenuto dell'accordo

(Soppresso).

### Art. 4 Deposito della proposta di accordo

(Soppresso).

### Art. 5 Procedimento

(Soppresso).

### Art. 6 Raggiungimento dell'accordo

(Soppresso).

Art. 7  
Omologazione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 8  
Esecuzione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 9  
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

(Soppresso).

Art. 10  
Organismi di composizione della crisi

(Soppresso).

Art. 11  
Disposizioni transitorie

(Soppresso).

Art. 12  
Modifiche alla disciplina della mediazione

(Soppresso).

Art. 13  
Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »;

b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.»;

(( b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

«Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.».

(( Art. 14  
Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183

1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.))

Art. 15  
Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono

sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

#### Art. 16

##### Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (soppressa)

b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».

2. (soppresso).

#### Art. 17

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.